

**Allegato A**

**METODO TARIFFARIO TELERISCALDAMENTO  
PER IL PERIODO TRANSITORIO  
1 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2025**

**(MTL-T)**

**Allegato A alla deliberazione 638/2023/R/tlr - versione integrata e aggiornata  
dalla deliberazione 597/2024/R/tlr**

## Indice

<b>Articolo 1</b> Definizioni.....	3
<b>Articolo 2</b> Ambito di applicazione .....	4
<b>Articolo 3</b> Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati .....	4
<b>Articolo 4</b> Vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento.....	4
<b>Articolo 5</b> Costo evitato aree metanizzate .....	5
<b>Articolo 6</b> Costo evitato aree non metanizzate .....	7
<b>Articolo 7</b> Clausola di salvaguardia.....	8
<b>Articolo 8</b> Modalità applicative del vincolo ai ricavi .....	9
<b>Articolo 9</b> Registrazione di dati e informazioni concernenti il vincolo ai ricavi .....	10
<b>Articolo 10</b> Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati .....	11
<b>Articolo 11</b> Obblighi informativi.....	11
<b>Articolo 12</b> Disposizioni transitorie.....	12

## **Articolo 1** *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni stabilite dalla RQCT e le seguenti:

- **ATT** è l'anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento dell'Autorità;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- **calore** è l'energia termica erogata e fatturata agli utenti da reti di teleriscaldamento;
- **condizioni economiche di fornitura ante regolazione** sono i corrispettivi unitari derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **esercente** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di teleriscaldamento;
- **OITLR** è il Testo Unico degli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore approvato con deliberazione 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr e s.m.i.;
- **periodo transitorio** è il periodo compreso tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;
- **RQCT** è il Testo unico della regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2025 approvato con deliberazione 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr e s.m.i.;
- **servizio di teleriscaldamento** è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento, o anche relativo a più di una di queste attività;
- **TITT** è il Testo Integrato in tema di Trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr e s.m.i.;
- **TIVG** è il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e s.m.i.;
- **TUD** è il Testo Unico per la classificazione Dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1 gennaio 2022

- 31 dicembre 2025, approvato con deliberazione 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr e s.m.i.;
- **venditore** è il soggetto che svolge l'attività di vendita al dettaglio di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento reca il metodo tariffario del servizio di teleriscaldamento per il periodo transitorio che si avvia in data 1 gennaio 2024.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano agli esercenti con potenza convenzionale minore o uguale a 30 MW, calcolata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del TUD.
- 2.3 Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nel presente provvedimento per ogni rete non esclusa dalla regolazione dell'Autorità ai sensi dell'OITLR.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati*

- 3.1 Nel caso in cui il servizio di teleriscaldamento non sia erogato da un'unica società verticalmente integrata, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al venditore.

## **Articolo 4**

### *Vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento*

- 4.1 I ricavi effettivi annuali derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento ( $R$ ) non possono superare il vincolo annuale ai ricavi ( $VR$ ), determinato secondo la seguente formula:

$$VR = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{i=1}^n CE_{k,j,i} \cdot Q_{k,j,i}$$

dove:

- $CE_{k,j,i}$  è il costo evitato, IVA esclusa, espresso in €/MWh, in vigore nel  $j$ -esimo mese dell'anno, per la  $k$ -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dal venditore, in relazione alla  $i$ -esima categoria di utenti, calcolato ai sensi dell'Articolo 5 o dell'Articolo 6 del presente provvedimento;
- $Q_{k,j,i}$  è il quantitativo di calore erogato, espresso in MWh, nel  $j$ -esimo mese dell'anno, nella  $k$ -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dal venditore, alla  $i$ -esima categoria di utenti.

## Articolo 5

### Costo evitato aree metanizzate

- 5.1 L' esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per la  $k$ -esima rete posata in aree metanizzate, in ciascun mese  $j$  e per ogni categoria di utenti  $i$ , utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left( 3,6 \cdot \frac{Pg_{k,j,i}}{k_g \cdot \eta_g} \cdot tg_{j,i} + c_g + ag_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Pg_{k,j,i}$  è il prezzo del gas, espresso in euro/GJ, calcolato secondo le indicazioni ai commi da 5.2 a 5.4 per la rete " $k$ ", il mese " $j$ " e la categoria di utenti " $i$ ";
  - $k_g$  è il coefficiente di conversione dell'energia resa disponibile dalla combustione del gas dal riferimento al potere calorifico superiore (PCS) (utilizzato nella definizione dei prezzi del gas sul mercato) al riferimento al potere calorifico inferiore (PCI), assunto pari a 0,9;
  - $\eta_g$  è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a condensazione alimentata a gas, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,9;
  - $tg_{j,i}$  è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all'acquisto del gas e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente " $i$ ", nel mese " $j$ ", calcolato secondo le indicazioni al comma 5.5;
  - $c_g$  è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, pari a 10 euro/MWh;
  - $ag_k$  è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, calcolata, con riferimento alla rete " $k$ ", secondo le disposizioni di cui al comma 5.6;
  - $cpm$  è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d'utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.
- 5.2 Il prezzo del gas ( $Pg_{k,j,i}$ ) è determinato applicando le componenti di cui all'Articolo 5 del TIVG a un utente tipo domestico con consumi di 16.700 Sm<sup>3</sup>, dotato di contatore gas di classe G16, ubicato nell'area di esercizio della rete di teleriscaldamento, comprensivo di accise e addizionali applicabili nella medesima area.
- 5.3 Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 5.2, il valore massimo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ( $C'_{MEM,m}$ ) è determinato sulla base della seguente formula:

$$C'_{MEM,m} = \gamma \cdot C_{MEM,m} + (1 - \gamma) \cdot \min(C_{MEM,m}; 10)$$

dove:

- $\gamma$  è il fattore di ponderazione della fonte gas nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;
- $C_{MEM,m}$  è il valore della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui al comma 6.1 del TIVG, espressa in euro/GJ.

5.4 Il fattore di ponderazione ( $\gamma$ ) è definito secondo la seguente formula:

$$\gamma = \frac{ET_{gas}}{ET_{tot}}$$

dove:

- $ET_{gas}$  è l'energia termica immessa in rete, prodotta da impianti alimentati a gas naturale, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- $ET_{tot}$  è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

5.5 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ( $tg_{j,i}$ ) si calcola secondo la seguente formula:

$$tg_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gas_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gas_{j,i}}$  è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gas, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$  è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

5.6 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali ( $ag_k$ ) è determinata secondo la seguente formula:

$$ag_k = \min[(e_g - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO_2}; 9]$$

dove:

- $e_g$  sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gas con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 225 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$  sono le emissioni di anidride carbonica della rete "k", espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- $D_{CO_2}$  è il danno ambientale derivante dall'emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

## Articolo 6

### Costo evitato aree non metanizzate

- 6.1 L' esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per ogni rete "k" posata in aree non metanizzate, per ogni aggiornamento mensile del prezzo del gasolio per riscaldamento "j" e per ogni categoria di utenti "i", utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left( 3600 \cdot \frac{Po'_{k,j}}{PCI_o \cdot \eta_o} \cdot to_{j,i} + c_o + ao_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Po'_{k,j}$  è il valore massimo del prezzo del gasolio per riscaldamento, espresso in euro/l, calcolato per la rete "k" e il mese "j", secondo le indicazioni ai commi 6.2 e 6.3;
  - $PCI_o$  è un valore *standard* del potere calorifico inferiore del gasolio, assunto pari a 37,1 MJ/l;
  - $\eta_o$  è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a gasolio, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,85;
  - $to_{j,i}$  è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all'acquisto del gasolio per riscaldamento e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente "i", nel mese "j", calcolato secondo le indicazioni al comma 6.4;
  - $c_o$  è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, pari a 15 euro/MWh;
  - $ao_k$  è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, calcolata, con riferimento alla rete "k", secondo le disposizioni di cui al comma 6.5;
  - $cpm$  è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d'utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.
- 6.2 Il prezzo massimo del gasolio per riscaldamento ( $Po'_{k,j}$ ) è determinato sulla base della seguente formula:

$$Po'_{k,j} = \delta \cdot Po_{k,j} + (1 - \delta) \cdot \min(Po_{k,j}; 1,2)$$

dove:

- $\delta$  è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- $Po_{k,j}$  è il valore del prezzo medio mensile, su base nazionale, del gasolio (IVA esclusa), rilevato e pubblicato dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sottraendo al valore delle accise l'agevolazione di 0,12256 €/l concessa alle aree non metanizzate, espresso in euro/l.

6.3 Il fattore di ponderazione ( $\delta$ ) è definito secondo la seguente formula:

$$\delta = \frac{ET_{gasolio}}{ET_{tot}}$$

dove:

- $ET_{gasolio}$  è l'energia termica immessa in rete, prodotta da impianti alimentati a gasolio, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- $ET_{tot}$  è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

6.4 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ( $to_{j,i}$ ) si calcola secondo la seguente formula:

$$to_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gasolio_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gasolio_{j,i}}$  è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gasolio per riscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$  è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

6.5 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali ( $ao_k$ ) è determinata secondo la seguente formula:

$$ao_k = \min[(e_o - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO2}; 9]$$

dove:

- $e_o$  sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gasolio con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 312 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$  sono le emissioni di anidride carbonica della rete "k", espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- $D_{CO2}$  è il danno ambientale derivante dall'emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

## Articolo 7

### Clausola di salvaguardia

7.1 L'esercente, in luogo del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, ha la facoltà di applicare ai ricavi effettivi annuali derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento ( $R$ ) un vincolo annuale di salvaguardia ( $VS$ ), determinato sulla base della seguente formula:



$$VS = 0,9 \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{l=1}^r R'_{k,j,l}$$

dove, per quanto non già definito al comma 4.1:

- $R'_{k,j,l}$  sono i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione alle variabili di scala individuate dall' esercente, per la  $k$ -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dal venditore, nel  $j$ -esimo mese dell'anno agli utenti a cui sono applicate le condizioni di fornitura della tipologia  $l$ -esima.

- 7.2 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali  $R'_{k,j,l}$  di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gas naturale sono determinati applicando un valore della componente materia prima gas ( $p'_{mpg}$ ) pari a:

$$p'_{mpg} = \gamma \cdot p_{mpg} + (1 - \gamma) \cdot \min(p_{mpg}; cap)$$

dove:

- $\gamma$  è il fattore di ponderazione della fonte gas nel *mix* produttivo della rete  $k$ , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;
- $p_{mpg}$ , espresso in euro/MWh, è il valore della quotazione della materia prima gas, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
- $cap$  è il valore limite riferito alla componente  $p_{mpg}$ , pari a 36 euro/MWh.

- 7.3 Nel caso in cui il valore della quotazione della materia prima gas  $p_{mpg}$  di cui al paragrafo 7.2 sia espresso in euro/Sm<sup>3</sup>, ai fini della conversione si assume un potere calorifico superiore del gas pari a 38,1 MJ/ Sm<sup>3</sup>.

- 7.4 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali  $R'_{k,j,l}$  di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gasolio sono determinati applicando un valore massimo del prezzo del gasolio ( $p'_{ho}$ ), IVA esclusa e accisa agevolata (sconto di 0,12256 €/l) inclusa, pari a:

$$p'_{ho} = \delta \cdot p_{ho} + (1 - \delta) \cdot \min(p_{ho}; cap)$$

dove:

- $\delta$  è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete  $k$ , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- $p_{ho}$ , espresso in euro/l, è il valore della quotazione del gasolio, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
- $cap$  è il valore limite riferito alla componente  $p_{ho}$ , pari a 1,2 euro/l.

## Articolo 8

### *Modalità applicative del vincolo ai ricavi*

- 8.1 Le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuano a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano dei

ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, calcolato con riferimento alle singole reti considerate.

- 8.2 Nel caso in cui i ricavi effettivamente conseguiti dall'esercente in ogni anno del periodo transitorio risultino superiori al vincolo ai ricavi comunque determinato, relativo all'anno di riferimento, i relativi scostamenti sono detratti dal vincolo ai ricavi per gli anni successivi, secondo modalità che saranno definite dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 8.3 Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8.1, l'esercente, qualora le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione non prevedessero parametri per l'aggiornamento dei prezzi, può adeguare su base annuale i corrispettivi di erogazione del servizio in misura non superiore alla variazione percentuale della media calcolata sui 12 mesi precedenti dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi.

## **Articolo 9**

### *Registrazione di dati e informazioni concernenti il vincolo ai ricavi*

- 9.1 L'esercente predispone un registro, anche informatico, nel quale annota i seguenti dati e informazioni relativi all'anno di riferimento:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
  - b) il valore del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1;
  - c) il valore del costo evitato di cui all'Articolo 5 e/o all'Articolo 6, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
  - d) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
  - e) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
  - f) il valore del fattore di emissione *e<sub>TLR</sub>* di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile, distinto per ciascuna rete.
- 9.2 Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7, in luogo delle informazioni al precedente comma 9.1, l'esercente registra, relativamente all'anno di riferimento:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
  - b) il valore del vincolo di salvaguardia di cui al comma 7.1;
  - c) il valore dei corrispettivi e relativi *driver* utilizzati per il calcolo del valore dei ricavi convenzionali di cui al comma 7.1, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
  - d) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
  - e) i fattori di ponderazione, di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;

## **Articolo 10**

### *Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati*

- 10.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, l'esercente, deve:
- a) aggiornare il registro di cui all'Articolo 9 con le informazioni e i dati richiesti;
  - b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra registro e fatture emesse e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
  - c) conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a dieci (10) anni successivi a quello della registrazione.
- 10.2 L'esercente che si avvale della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7 redige e conserva, per lo stesso periodo indicato al precedente comma 10.1, lettera c), e per ogni tipologia di prezzo applicato agli utenti, una relazione descrittiva delle metodologie di definizione e di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione, esplicitando ogni parametro utilizzato nella formula di calcolo e il valore assunto in ogni mese di ogni anno del periodo transitorio, con un dettaglio sufficiente a consentire la riconciliazione dei dati con il prezzo praticato agli utenti.

## **Articolo 11**

### *Obblighi informativi*

- 11.1 Nel caso di avvalimento della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7 del presente provvedimento, l'esercente indica sul proprio sito internet, con le medesime modalità previste dall'Articolo 7 del TITT, l'applicazione della suddetta clausola in luogo del vincolo ai ricavi sulle tariffe definito dall'Autorità.
- 11.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, l'esercente comunica all'Autorità i seguenti dati e informazioni:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
  - b) il valore del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1;
  - c) in luogo del valore di cui alla precedente lettera b), il valore del vincolo di salvaguardia, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia cui all'Articolo 7;
  - d) i quantitativi di calore erogati e fatturati agli utenti;
  - e) per ogni rete, il fattore di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3;
  - f) per ogni rete, il valore del parametro  $e_{TLR,k}$ , di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile.

## **Articolo 12**

### *Disposizioni transitorie*

- 12.1 Nel caso in cui il valore della componente  $C_{MEM,m}$ , di cui al comma 6.1 del TIVG risulti superiore a 20 euro/GJ, l'Autorità, con apposito provvedimento, si riserva di ridefinire le modalità di calcolo delle componenti  $p'_{mpg}$  e  $C'_{MEM,m}$  di cui ai commi 7.2 e 5.3 del presente provvedimento.
- 12.2 Le componenti di compensazione per le esternalità ambientali  $ag_k$  e  $ao_k$ , di cui ai commi 5.1 e 6.1, si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.
- 12.3 Gli obblighi di registrazione e di comunicazione in materia di emissioni dei sistemi di teleriscaldamento, di cui al comma 9.1, lettera f) e al comma 11.2, lettera f), si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.